
ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 61-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE NOMINATA DAL PRESIDENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Micheli, *presidente*; Gullo Fausto, *vicepresidente e relatore per la maggioranza*; Villabruna, *segretario*; Bibolotti, Bovetti, Candela, Capua, Carpano Maglioli, Dossetti, Fabbri, Froggio, Fuschini, Guidi Cingolani Angela, Lami Starnuti, La Rocca, Mastino Pietro, Mazzei, Persico, Reale Eugenio, Russo Perez, Stampacchia, Veroni, Vigo e Mortati, *relatore per la minoranza*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

nella seduta dell'11 dicembre 1947

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata alla Presidenza il 18 gennaio 1948

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana del 25 settembre 1947 respinse, a scrutinio segreto, con duplice votazione, l'ordine del giorno dell'onorevole Perassi col quale si proponeva che i senatori fossero eletti in parte dai Consigli regionali e in parte da delegati eletti fra gli elettori del comune.

Nella successiva seduta del 7 ottobre l'Assemblea approvò invece, sempre con votazione a scrutinio segreto, l'ordine del giorno dell'onorevole Nitti del seguente tenore:

« L'Assemblea Costituente afferma che il Senato sarà eletto con suffragio universale e diretto, col sistema del collegio uninominale ».

Tali voti debbono essere posti in collegamento con la norma contenuta nell'articolo 57 della Costituzione, con la quale si

stabilisce: « Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ».

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila ».

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

Nella seduta dell'11 dicembre 1947 il Governo, rendendosi parte diligente, presentò all'Assemblea il disegno di legge per l'elezione del Senato e in quella successiva del 12 il Presidente dell'Assemblea nominò la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge stesso.

All'inizio dei suoi lavori la Commissione, dopo una sommaria disamina del progetto ministeriale, opinò a maggioranza che esso non si uniformava pienamente alla volontà espres-

sa dall'Assemblea con le votazioni su riferite, e fece quindi richiesta al Governo di predisporre un secondo progetto che si ispirasse interamente al principio del collegio uninominale.

Il Governo, aderendo al voto della Commissione, inviò delle varianti, in forza delle quali il primitivo progetto, con la soppressione di alcune norme e con l'inserimento di altre, veniva ad essere modificato nel senso richiesto.

Su questo secondo progetto si è svolto e concluso l'esame da parte della Commissione.

A parere della maggioranza della Commissione stessa non può essere dubbio che l'Assemblea Costituente ha affermato che il Senato debba essere eletto col sistema del collegio uninominale, così come questo è inteso in Italia, dove, per circa 80 anni, salvo la breve parentesi dello scrutinio di lista, quel sistema fu costantemente adottato per l'elezione dei deputati al Parlamento.

In realtà, l'ordine del giorno Nitti approvato dall'Assemblea è esplicito e non consente interpretazioni diverse. Esso però, come si è detto, dev'essere collegato con la norma contenuta nella Costituzione, in forza della quale il Senato deve essere eletto a base regionale.

L'articolo 57 della Costituzione, che tale norma contiene, spiega anche quale significato debba darsi alla espressione « base regionale ». Esso infatti dispone che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei, pur ponendosi, come premessa, che a ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti. Il criterio della base regionale trova ancora applicazione nel fatto che la frazione di abitanti superiore a centomila, valida per l'elezione di un altro senatore, deve essere calcolata con riferimento alla complessiva popolazione di ogni Regione. Altro elemento ancora, che è collegato alla base regionale, è il fatto che non può esistere collegio elettorale, il quale comprenda Comuni che non siano della stessa Regione.

Oltre tali argomenti, che si rifanno alla diretta interpretazione e della norma costituzionale e dei voti dell'Assemblea, non va dimenticata la seguente circostanza che ha forse un peso maggiore.

Deliberata dall'Assemblea la seconda Camera, ed esclusa per la formazione di essa la nomina dall'alto, il problema che occorreva risolvere era quello di fissare i tratti distintivi tra la Camera dei deputati e il Senato.

Non si ritenne che la pur necessaria diversità fra le due Assemblee dovesse incidere nelle attribuzioni costituzionali di ciascuna di esse: quanto a ciò, la Costituzione ha fermato in maniera esplicita il principio che le due Camere abbiano gli stessi poteri. Il tratto distintivo fra di esse, quindi, doveva venir fuori soltanto dal diverso modo della loro formazione. Coerentemente a ciò, con l'ordine del giorno Perassi si disponeva che il Senato avesse, sì, origine elettiva, ma in parte attraverso i Consigli regionali e in parte attraverso elettori di secondo grado. Ma, come si è detto, tale ordine del giorno fu respinto, e risultò approvato invece quello Nitti, che fa capo appunto al sistema del collegio uninominale.

Interpretare tale ordine del giorno in maniera diversa da quella che si richiama al tradizionale collegio uninominale, vigente in Italia fino al 1919, e volerlo addirittura porre a base della elezione col sistema proporzionale, significherebbe cancellare il tratto distintivo suddetto e dare alle due Camere origini elettive perfettamente identiche nella loro sostanza e nel loro modo di manifestarsi. Ciò che sarebbe certamente contrario alla volontà espressa in molteplici votazioni dall'Assemblea Costituente. Tale volontà, poi, ha avuto ulteriore conferma dalla significativa approvazione a scrutinio segreto, nella seduta del 16 dicembre 1947, alla pregiudiziale opposta dall'onorevole Cevolotto all'ordine del giorno Perassi e altri, col quale si proponeva di far luogo in via transitoria al sistema proporzionale per l'imminente prima elezione del Senato.

* * *

Affermata in tal modo dalla maggioranza della Commissione la necessità di non discostarsi dal principio del collegio uninominale, restavano da risolvere due questioni, ad esso inerenti, quella della maggioranza da richiedere per la elezione e l'altra del modo come disciplinare il caso che nessuno dei candidati raggiungesse il *quorum* stabilito.

Quanto alla prima questione, respinta la proposta della maggioranza assoluta con conseguente votazione di ballottaggio, si è stabilito che sia sufficiente la maggioranza relativa e, dopo lungo dibattito, tale maggioranza è stata fissata nel 40 per cento dei voti validi.

Circa il modo di procedere alla seconda votazione, nell'ipotesi del mancato raggiungimento del *quorum* suddetto, la Commissione ha proposto che nella seconda domenica suc-

cessiva si proceda ad altra votazione tra gli stessi candidati, con esclusione di nuove candidature, e con la proclamazione di chi risulti abbia ottenuto la maggioranza dei voti, qualunque essa sia.

* * *

Quanto alle questioni di natura diversa da quella fondamentale del sistema d'elezione, può essere bastevole accennare soltanto alle principali aggiunte ed emendamenti apportati al progetto ministeriale.

Una questione importante da risolvere è stata quella di stabilire se le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato si debbano svolgere contemporaneamente o in tempi diversi. La maggioranza della Commissione si è espressa per la contemporaneità e, al fine di ovviare nella maggior misura agli inconvenienti di indole pratica cui la contemporaneità stessa può dar luogo, ha stabilito che le operazioni elettorali vengano protratte fino alle ore 14 del lunedì, stabilendo anche che l'elettore non possa procedere al ritiro della seconda scheda se non dopo aver votato e aver restituito al presidente la prima scheda (art. 26).

Quanto alle vacanze che eventualmente si determinino nel Senato, si stabilisce con l'articolo 5 che si debba procedere a nuove elezioni nel termine di ottanta giorni dalla comunicazione della vacanza stessa.

Si è stabilita la possibilità della candidatura in più collegi (art. 9); così come si è riconosciuta la facoltà, sempre che le elezioni della Camera e del Senato siano contempo-

ranee, di essere candidati sia al Senato, sia alla Camera dei deputati; e in tal caso si è fatto obbligo a chi venga eletto in entrambe le votazioni, di esercitare l'opzione non più tardi del giorno precedente quello di convocazione dei due rami del Parlamento; in caso di mancata opzione, questa s'intende fatta per il Senato (art. 27-bis). Nel caso di elezioni non contemporanee per le due Camere, il componente di una di esse, che accetti la candidatura per l'altra, decade dal mandato (art. 27-ter).

Il candidato eletto in più collegi senatoriali deve esercitare la facoltà di opzione nel termine di cinque giorni dall'ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio, nel quale ha raccolto il maggior numero di voti (art. 9, comma 3°).

Ad ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nelle elezioni del 2 giugno, si è stabilito, con l'articolo 17, che la scheda è da ritenere valida anche nel caso che l'elettore abbia segnato con la matita tanto il nome quanto il contrassegno del candidato.

Altre modificazioni di natura formale o di secondaria importanza non richiedono particolare illustrazione.

Allegate al progetto sono le tabelle delle circoscrizioni elettorali. La Commissione non è stata in grado, per la brevità del termine, determinata dalla tardiva comunicazione di esse, di sottoporle ad un attento e specifico esame.

GULLO FAUSTO,
Relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione chiamata ad esaminare le proposte formulate per la legge elettorale per il Senato, si è trovata innanzi ad una grave difficoltà preliminare: quella di porre in armonia il sistema elettorale a collegio uninominale, deliberato dall'Assemblea in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno Nitti, avvenuta nella seduta del 7 ottobre 1947, con alcuni fondamentali principi, consacrati nell'articolo 57 della Costituzione, e precisamente: 1°) l'elezione a base regionale del Senato; 2°) l'attribuzione a ciascuna Regione di un Senatore per ogni 200.000 abitanti, o frazione superiore a 100.000; 3°) l'attribuzione ad ogni Regione di un numero minimo di almeno sei senatori.

Quanti hanno creduto che per la elezione dei senatori bastasse richiamarsi alla legge del 1913, l'ultima nel tempo che ha disciplinato il procedimento elettorale di tipo uninominalistico, non hanno evidentemente valutato in modo adeguato la difficoltà cui si è accennato, e che era stata invece prospettata fin da quando venne discusso in Assemblea l'articolo 57, e più precisamente quella parte di esso che faceva riferimento alla « base regionale ».

In quella occasione si sostenne da alcuni che l'adozione precedentemente avvenuta dell'ordine del giorno Nitti importasse l'assoluta impossibilità di attribuire alla Regione, come tale, una qualsiasi funzionalità nel procedimento di formazione della seconda

Camera, e che pertanto l'eventuale inserzione dell'inciso relativo alla base regionale nessun altro significato avrebbe potuto assumere se non quello di impedire la composizione di collegi elettorali con Comuni appartenenti a Regioni diverse.

Ma questa opinione venne confutata da altri, i quali, mentre da un lato fecero osservare che, così interpretata, la detta espressione veniva ad essere svuotata di contenuto concreto (in quanto l'effetto che si voleva farne derivare doveva ritenersi acquisito nella nostra legislazione elettorale, la quale fin dalla legge 5 maggio 1891, n. 210, impose l'appartenenza alla stessa provincia dei comuni componenti ogni collegio uninominale, ed a tale norma si sono uniformati anche i collegi regionali, o subregionali, per la formazione della futura Camera dei deputati: sicché giustamente l'onorevole Targetti poté definire come inesistente il pericolo prospettato da quanti patrocinavano l'interpretazione ricordata (cfr.: resoconto stenografico, pag. 1004); da un altro lato, misero in rilievo l'orientamento, costantemente affermato sia nella Commissione dei Settanta-cinque, sia nell'Assemblea dalla maggioranza favorevole all'istituzione dell'ente Regione, secondo cui la rilevanza costituzionale attribuita a tale ente, doveva trovare un'esplorazione anche attraverso uno specifico suo collegamento con uno dei due rami del Parlamento.

Si pose altresì in apposito e chiaro risalto che accogliere la proposta del riferimento alla « base regionale » non si palesava affatto incompatibile con il metodo elettorale uninominale, esistendo numerosi congegni tecnici capaci di adeguare questo a quella.

Che all'espressione « base regionale » la maggioranza dell'Assemblea abbia inteso dare un significato diverso da quello di puro e semplice « ambito » o « circoscrizione elettorale » (che non avrebbe avuto nessun senso ove si fosse voluto accogliere il sistema uninominale puro e semplice, poiché in questo non può sussistere altra circoscrizione se non quella formata dai singoli collegi, ciascuno dei quali forma un'unità assolutamente autonoma ed a sé stante), risulta dalla votazione per appello nominale seguita nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre, indetta appunto per scegliere fra l'una formula e le altre, che si concluse con l'approvazione della prima con 284 voti contro 86, e che ebbe perciò anche il significato di escludere ogni incompatibilità con il precedente accoglimento del collegio uninominale.

La volontà dell'Assemblea nel senso ora detto venne confermata, ed anzi ricevette una assai notevole accentuazione e specificazione con la successiva votazione, con cui fu approvata l'attribuzione di un numero minimo di sei senatori per ogni Regione, e così meglio determinata la funzione attribuita a questa di nucleo territoriale basilare del Senato.

Sembra potersi argomentare senza esitazione da quanto esposto che ogni sistema elettorale, il quale prescindesse dal considerare l'esigenza del vincolo organico fra Regione e Senato e si astenesse dal soddisfarla in una forma qualsiasi, riuscirebbe sostanzialmente incostituzionale, e perciò suscettibile perfino di quelle impugnative con cui la nuova Carta ha inteso garantire il rispetto delle sue statuizioni. A nulla varrebbe, per ovviare alle conseguenze prospettate, eccipire il vincolo determinatosi con l'accettazione dell'ordine del giorno Nitti, perché, anche ammesso in ipotesi che un qualche contrasto con questo si ponesse, esso dovrebbe essere tollerato in virtù dell'ovvia esigenza che porta a conformare al testo costituzionale le altre manifestazioni di volontà dell'Assemblea, e non viceversa, quello a queste.

Le anzidette considerazioni costituiscono il motivo fondamentale che ha impedito alla minoranza della Commissione di accedere alla proposta della maggioranza di adottare il sistema uninominale senza correttivi. Ad esse sono da aggiungersi altre di carattere pratico-politico, relative ad inconvenienti di funzionamento del sistema stesso, così gravi da sconsigliarlo in ogni caso. Inconvenienti che non riguardano il metodo elettivo uninominale astrattamente inteso, bensì il suo pratico funzionamento, quale si avrebbe se fosse assunto per il Senato, in correlazione con le condizioni poste per la sua attuazione dalla costituzione e con le particolari contingenze di fatto nelle quali esso dovrà svolgersi nelle prossime elezioni.

A tale riguardo è da ricordare che anche il sistema uninominale, come ogni congegno tecnico-giuridico, esige una serie di condizioni o di presupposti di fatto, la cui esistenza o non esistenza determina il suo buono o cattivo funzionamento, produce degli svolgimenti in una direzione o in una opposta.

I presupposti per un'attuazione che voglia riuscire vantaggiosa del collegio uninominale sono, fra gli altri che non si ricordano per brevità, i seguenti:

1°) limitatezza dell'ambito del collegio, e ciò per due ragioni principali: a) colle-

gamonto fra elettore ed eletto, sulla base della conoscenza e dell'apprezzamento personale del primo da parte del secondo; b) funzionamento di quelle « combinazioni compensative », le quali di fatto operano efficacemente nel senso di temperare l'ingiustizia insita nel sistema, ingiustizia che praticamente si può sostanziare in due direzioni divergenti ed egualmente dannose; dell'esclusione delle minoranze da ogni forma di rappresentanza, o invece dell'attribuzione della maggioranza dei seggi alla minoranza dei votanti. Infatti le combinazioni compensative in tanto possono operare in quanto si faccia riferimento ai grandi numeri, cioè si ripartisca il territorio dello Stato in un numero alto di collegi, mentre esse si attenuano, fino a sparire, con l'ampliarli di questi;

2°) carattere organico dei vari collegi: e ciò sia sotto l'aspetto della loro omogeneità economico-sociale, sia sotto quello, connesso e collaterale al primo, della frequenza e facilità delle comunicazioni fra i vari centri abitati del collegio;

3°) perequazione delle circoscrizioni. Il principio del suffragio universale e diretto esige uguaglianza di forza rappresentativa nei vari elettori, e pertanto importa uguaglianza, o, per lo meno, non eccessiva differenziazione di composizione demografica nei vari collegi.

Ora è facile dimostrare come i limiti costituzionali ricordati, entro i quali deve muoversi la legge elettorale, facciano venire meno i detti presupposti, o non rendano operative le condizioni cui è legato, come si è detto, il buon funzionamento del congegno in esame. Così, da una parte, l'ampiezza media di 200 mila abitanti per collegio rende difficile le possibilità di rapporti personali fra elettori ed eletto e rende quasi del tutto impossibili le compensazioni delle quali si è parlato. E la sostanziale differenza di funzionamento del collegio uninominale ora progettato rispetto a quello del passato risulterà ancora in più chiaro rilievo quando si pensi che non solo i collegi senatoriali sono ridotti di più della metà rispetto a quelli della vecchia Camera dei deputati (237 in luogo di 508), ma la percentuale degli elettori rispetto agli abitanti è raddoppiata, in conseguenza del voto alle donne.

Da un'altra parte, la necessaria maggiore ampiezza dei collegi (mentre solleva numerose proteste, spesso accompagnate da vere agitazioni popolari, da parte di quei nuclei territoriali, i quali tradizionalmente formavano collegi a sé stanti: esempio Rossano,

Ariano Irpino). rende assai difficoltoso assicurare l'omogeneità strutturale ed organica dei singoli collegi. Nella predisposizione delle tabelle si sono fatti tutti gli sforzi per realizzare tale intento conciliandolo con quello del mantenimento dell'ambito demografico prescritto dalla Costituzione, con scarti di non oltre il 10 per cento, ma tuttavia non si sono potute eliminare delle anomalie. Inoltre il numero minimo di senatori attribuito ad ogni Regione importa sperequazioni gravi fra collegio e collegio delle varie Regioni, portando a scarti di più del doppio (esempio Tricarico con 90.000 abitanti e Palermo II con popolazione tre volte superiore di 260 mila), sperequazioni tanto più notevoli in sé e negli effetti quanto più vasta sia l'ampiezza media dei collegi.

Ma anche nell'ambito di una stessa Regione si è verificata la necessità o di separare da nuclei di popolazione compatta riunita in una medesima provincia, comuni ad essi appartenenti, ma esuberanti rispetto al limite demografico imposto (esempio: Siena e Latina), o, reciprocamente, di fare accedere ad una provincia comuni di altre, onde raggiungere il numero stabilito (esempio: Rieti). E così esigenze di omogeneità della composizione sociale hanno costretto ad operare deviazioni notevoli rispetto al numero di 200 mila (esempio: in Lombardia, Cantù con 174 mila e Voghera con 230; in Piemonte, Biella con 170 mila e Torino Fiat con 244 mila).

Le critiche finora formulate, la cui gravità non può sfuggire a nessuno, non sono le sole che possono essere rivolte al progetto adottato dalla maggioranza. Altre se ne possono ricordare, di rilevante portata politica, per quanto riguarda le altre modalità di attuazione del congegno uninominalistico predisposto.

È noto che il sistema uninominale si muove in una necessaria alternativa, e cioè: o di limitare l'elezione ad un primo scrutinio attribuendo il seggio al candidato che abbia riportato in esso la maggioranza relativa, oppure di procedere ad un secondo scrutinio di ballottaggio fra due candidati, allo scopo di giungere alla riaffermazione del principio maggioritario, che sta alla base delle democrazie moderne.

Ora è da rilevare come entrambe queste soluzioni, se riferite, come si deve fare, alla situazione politica italiana di oggi, appaiono così dense di conseguenze dannose da sconsigliarne l'adozione.

È superfluo fermarsi ad illustrare gli inconvenienti inerenti al sistema della maggioranza relativa, bastando riferirsi agli efficaci cenni dedicati ad essi dalla relazione del Governo. Può essere opportuno rilevare solo che il porre su una base minoritaria la elezione dei Senatori accentua di tanto i danni del sistema di quanto maggiore si presenta l'efficienza rappresentativa dei Senatori rispetto ai membri dell'altro ramo del Parlamento. Il che praticamente può condurre al risultato di accentuare il pericolo di una contrapposizione fra le due Camere, chiamate ad una parità di funzioni, la quale esigerebbe un non eccessivo distacco fra esse di forza rappresentativa e di colore politico.

Per quanto poi riguarda il ricorso alla seconda elezione, nel caso di mancato raggiungimento della metà più uno dei voti espressi a favore di un candidato a primo scrutinio, si deve rilevare che un danno tutto particolare ne può derivare, in relazione alla contemporaneità con cui avverranno le elezioni per le due Camere. Danno inerente allo svolgimento del secondo scrutinio in un momento in cui già saranno resi noti e divenuti definitivi i risultati delle elezioni alla Camera dei deputati; in un momento cioè in cui può essersi determinata una situazione politica innovatrice rispetto a quella precedente alle elezioni, e tale da gettare, per il suo carattere improvviso, in grave disorientamento il Paese e lo stesso Governo e perciò da importare possibilità di grave turbamento dell'ordine pubblico.

La stessa maggioranza della Commissione si è resa conto delle difficoltà che si oppongono alla accettazione dello schema elettorale tradizionale contenuto nella legge del 1913, ed ha proposto delle modifiche ad esso. Ma queste, come accade tutte le volte che si voglia soddisfare ad esigenze fra loro contrastanti, finiscono con il comprometterle tutte, ed a cumulare i danni propri delle singole soluzioni. Il progetto predisposto, infatti, mentre giunge a negare l'efficacia del principio maggioritario, consentendo l'elezione a primo scrutinio del candidato che abbia raggiunto il quaranta per cento dei voti, aggiunge a questo il danno di una seconda votazione, che, mentre rimane su base minoritaria, offre altresì l'inconveniente di consentire la rinnovazione della gara fra tutti i precedenti candidati, con i pericoli, dal punto di vista del costume politico, che sono facilmente argomentabili.

Accertata, attraverso il precedente esame critico, la necessità di trovare dei tempera-

menti e correttivi al principio dello scrutinio uninominale, onde evitare di incorrere nell'accusa di incostituzionalità ed adeguarlo alla contingente situazione politica italiana, si deve ora esaminare se possa ritenersi soddisfacente sotto tali aspetti il progetto presentato dal Governo.

Pur apprezzando lo sforzo con esso compiuto per superare le difficoltà certamente ardue che presenta la conciliazione di diverse manifestazioni di volontà dell'Assemblea non bene fuse fra loro, deve darsi risposta negativa al quesito.

Il rilievo più grave che sembra da fare al progetto è quello dell'anomalia derivante dall'accoglimento di un duplice tipo di elezione e della conseguente differente efficienza rappresentativa dei candidati eletti con l'uno o con l'altro. Si abbia, per fare l'esemplificazione più semplice, una regione con sei collegi e si supponga che tre di questi siano coperti a primo scrutinio con 10.000 voti dati ad ognuno dei candidati vincitori contro nove riportati dagli avversari. Nel secondo scrutinio a base proporzionale, affluiscono i voti riportati dai candidati di ciascuno dei residui tre collegi, in numero da supporre pari di quelli espressi nei primi tre e cioè in complesso 19.000, che, moltiplicati per tre, assommano a 57.000. Il quoziente che si otterrà sarà di 19.000, sicché il numero di voti necessario per l'assegnazione dei seggi in tale secondo scrutinio ammonterà a circa il doppio di quello occorrente per la prima elezione.

Inoltre con la esclusione che si è disposta dei collegi dove è avvenuta la proclamazione dal successivo riparto in favore dei gruppi di candidati collegati, si viene a verificare una dispersione dei voti validi ottenuti in questi collegi dai candidati non eletti, a danno del gruppo cui appartengono, dispersione che male si giustifica, pur essendo suggerita dalla apprezzabile volontà di rispettare la distinzione tra i singoli collegi.

Agli inconvenienti ora denunziati e ad altri minori che si omettono per brevità, si è inteso di ovviare formulando le proposte che la minoranza della Commissione si onora di sottoporre all'Assemblea. Proposte che muovono dalla stessa impostazione propria del progetto governativo e che perciò devono considerarsi emendamenti di questo, e non già capovolgimento, come invece appaiono le formulazioni della maggioranza.

Base delle nostre proposte è lo stesso principio, di cui al progetto governativo, del collegamento fra i candidati dei singoli col-

leggi con quelli di altri della stessa Regione, collegamento che si è ritenuto di dovere estendere, nel senso di consentirlo anche nei riguardi di candidati con diverso contrassegno.

Mentre si mantiene il sistema uninominale per tutto quanto riguarda le operazioni di voto e quindi si garantiscono i vantaggi propri di esso, si tende a rendere possibile il rapporto dei singoli collegi con la Regione in cui sono compresi, e ciò attraverso lo scrutinio eseguito cumulando i risultati delle votazioni avvenute in favore dei vari candidati tra loro collegati.

Per porre in più chiaro risalto il rispetto del principio uninominale si è proposto che, in caso di candidature multiple, il collocamento dei candidati debba farsi con riferimento al collegio ove abbiano ottenuto il maggior numero di voti, e non già sommando i voti da essi riportati nei singoli collegi.

È degno di rilievo ricordare che a sostegno del sistema che si propone si sono manifestate in epoca non sospetta eminenti personalità, le quali nel consigliarlo tendevano a raggiungere appunto una felice conciliazione dei vantaggi del collegio uninominale con quelli della proporzionale. Un notevole precedente in questo senso è il progetto Bonomi, esposto alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 luglio 1919, ed un altro quello, ancora più vicino al presente, presentato alla Commissione ministeriale incaricata di redigere il progetto per l'elezione dei membri alla Costituente dal Presidente della Commissione stessa, avvocato Selvaggi (Vedi Atti della Commissione, pag. 66, segg.).

I molteplici consensi al sistema proposto che si sono voluti ricordare mostrano come esso bene si presti ad associare l'espressione delle valutazioni personali con quelle dell'orientamento politico, evitando le aberrazioni antidemocratiche di elezioni su base minoritaria ed adeguandosi alle esigenze particolari di collegi uninominali vasti, come quelli senatoriali.

Sembra perciò che esso possa essere fondatamente raccomandato alla benevola considerazione dell'Assemblea.

Le modificazioni proposte sono le seguenti:

ART. 3.

Le stesse modificazioni proposte dalla maggioranza della Commissione.

ART. 4.

Sopprimere il secondo comma.

ART. 5.

Sopprimerlo.

ART. 6.

Le stesse modificazioni proposte dalla maggioranza della Commissione.

Nuova intitolazione del Titolo III: Del procedimento elettorale preparatorio.

ART. 9.

Le stesse modificazioni proposte dalla maggioranza della Commissione.

Alla fine della seconda parte, aggiungere le parole: ed essere da questi accettata.

ART. 12.

Alla fine della prima parte, sostituire le parole: aventi lo stesso contrassegno, con le altre: aventi lo stesso o anche diverso contrassegno.

ART. 13.

Sopprimere il n. 1°.

Al n. 2° sopprimere le seguenti parole: e se i candidati collegatisi abbiano il medesimo contrassegno.

Fondere i Titoli V e VI in unico Titolo V con la dizione: Dello scrutinio.

ART. 18.

Sopprimere i commi 2°, 3° e 4°.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale, che, seduta stante, è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

Uno degli esemplari del verbale, insieme con i documenti annessi, ed i verbali degli uffici elettorali delle sezioni, nonché gli atti ed i documenti relativi, sono inviati subito alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale, sede dell'ufficio elettorale regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con facoltà agli elettori del collegio di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ARTICOLI 20 E 21.

Sostituirli con il seguente:

L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello o il Tribunale, ai termini dell'articolo 8, appena pervenuti i verbali da parte di tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali della Regione, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati:

1°) effettua la somma dei voti validi attribuiti a tutti i candidati nei vari collegi della Regione;

2°) divide tale somma per il numero dei collegi della Regione, più uno se i collegi siano inferiori a dieci senatori, e più due se superiori, e stabilisce il quoziente regionale;

3°) determina i voti validi attribuiti ad ogni gruppo di candidati, sommando i voti riportati nei rispettivi collegi dai singoli candidati collegati;

4°) divide i voti validi ottenuti da ogni gruppo per il quoziente regionale. Il risultato e la divisione, esclusa l'eventuale parte decimale, rappresenta il numero dei seggi da assegnare ad ogni gruppo di candidati. Qualora rimangano dei seggi vacanti, essi sono attribuiti ai gruppi di candidati per i quali la divisione avrà dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, al gruppo che, nell'insieme dei collegi, ha avuto il minor numero di voti validi;

5°) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati del gruppo stesso che hanno avuto il maggior numero di voti validi. Nel caso di candidature plurime, si tiene conto della votazione del collegio dove il candidato ha ripor-

tato il maggior numero di voti. Dà notizia della proclamazione alla Segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione perché, a mezzo dei sindaci, rendano edotti gli elettori, e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti fra gli altri gruppi secondo l'ordine decrescente dei resti.

ART. 22.

Sostituirlo col seguente:

I posti di senatore che rimangano vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto un maggior numero di voti validi.

Nel caso che non vi siano candidati di quel gruppo, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Titolo VII diventa Titolo VI e il Titolo VIII diventa VII.

ART. 26.

Le stesse modificazioni proposte dalla maggioranza della Commissione.

* * *

Gli articoli non citati sono identici a quelli del progetto ministeriale.

MORTATI,

Relatore per la minoranza.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO****TITOLO I.****DISPOSIZIONI GENERALI.****ART. 1.**

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto con le norme stabilite dalla presente legge.

Il numero dei senatori spettante a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di Statistica, come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori assegnati alla regione.

Le circoscrizioni dei collegi risultano dalla tabella B (1) che fa parte integrante della presente legge.

ART. 3.

L'assegnazione del numero dei senatori alle singole Regioni e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.

Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge, tenendo presente il disposto dell'articolo 57 della Costituzione ed i risultati dell'ultimo censimento generale della popola-

(1) La tabella delle circoscrizioni (B) sarà stampata a parte.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE****TITOLO I.****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1.**

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

Identico.

Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

zione. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

ART. 4.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al giorno stabilito per la votazione devono decorrere almeno settanta giorni.

ART. 5.

Quando, per qualsiasi causa, escluse le ipotesi previste dall'articolo 22, il numero dei senatori si riduce di almeno un terzo nelle Regioni aventi sino a 15 collegi e di almeno un quarto nelle altre, si procede con le norme stabilite dalla presente legge, sempre che manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura, a nuove elezioni in tutti i collegi della Regione per i seggi rimasti vacanti: lo scrutinio si effettua in base alle disposizioni di cui all'articolo 20.

Se il numero dei senatori assegnati alla Regione non sia esattamente divisibile per tre o per quattro, il minimo dei seggi vacanti si determina arrotondando per eccesso il quoziente.

ART. 6.

Sono eleggibili a senatori gli elettori della Regione che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale gennaio 1948, n.

TITOLO II.

DEGLI UFFICI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI

ART. 7.

Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano collegi previsti dall'unità tabella B si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre

ART. 4.

Identico.

Soppresso.

ART. 5.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si procede, con le norme stabilite dalla presente legge, sempreché manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura, a nuove elezioni nel termine di ottanta giorni dalla data della comunicazione con la quale il Presidente del Senato dà notizia della vacanza al Ministro dell'interno.

Il prefetto della Provincia nel cui territorio si trova il capoluogo del collegio rende edotti gli elettori del decreto di convocazione dei comizi per mezzo dei sindaci che vi provvedono con manifesto.

ART. 6.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dal decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, modificato dalla legge....

TITOLO II.

DELL'UFFICIO ELETTORALE
CENTRALE

Nell'articolo 7 ed in tutti i successivi titoli e articoli in cui si fa menzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, questo deve essere indicato con la locuzione: ufficio elettorale centrale.

magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 8.

La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III.

DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI,
DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI
E DEI RAPPRESENTANTI DI
GRUPPO DI CANDIDATI

ART. 9.

La candidatura è accettata per un solo collegio della regione.

La dichiarazione di accettazione deve contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 12 e le designazioni di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

ART. 10.

La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

ART. 11.

Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature siano state depositate in termine e nelle forme prescritte.

ART. 8.

Soppresso.

TITOLO III.

DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI
E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI

ART. 9.

Si può essere contemporaneamente candidati in più collegi.

La dichiarazione obbligatoria di accettazione deve contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale centrale.

Il candidato eletto in più collegi senatoriali deve esercitare la facoltà di opzione nel termine di cinque giorni dall'ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.

ART. 10.

Identico.

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in duplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

ART. 11.

L'ufficio elettorale centrale entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione:

1°) verifica se le candidature siano state depositate in termine e nelle forme prescritte;

Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

ART. 12.

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione i candidati, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 9, debbono dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione aventi lo stesso contrassegno intendono collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altri due candidati.

ART. 13.

Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:

1°) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di un collegio della Regione;

2°) verifica se i candidati abbiano presentato la dichiarazione di collegamento a' termini dell'articolo precedente; se la dichiarazione si riferisca ad almeno altri due candidati; se il collegamento sia reciproco e se i candidati collegatisi abbiano il medesimo contrassegno;

2°) assegna il numero d'ordine a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

3°) comunica ai singoli candidati l'ammissione della loro candidatura;

4°) procede, per mezzo della Prefettura della Provincia nel cui territorio è il capoluogo del collegio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5°) trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura nella cui circoscrizione è il capoluogo del collegio, le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio; sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 2.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

ART. 12.

Soppresso.

ART. 13.

Soppresso.

3°) ammette la candidatura di coloro che si siano collegati ai sensi del numero precedente e ne dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali.

ART. 14.

L'ufficio elettorale circoscrizionale riceve la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1°) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2°) comunica ai singoli candidati collegati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3°) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

4°) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio; sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero uno.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

ART. 15.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.

TITOLO IV.

DELLA VOTAZIONE

ART. 16.

All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Gli elettori di cui all'articolo del testo unico della legge per l'elezione della Camera

ART. 14.

Soppresso.

ART. 15.

Soppresso.

TITOLO IV.

DELLA VOTAZIONE

ART. 16.

Identico.

Gli elettori di cui all'articolo 7 della legge e gli appartenenti alle forze armate e a

dei Deputati, approvato con decreto presidenziale gennaio 1948, n. e gli appartenenti alle forze armate ed a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

ART. 17.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato prescelto: il voto è valido anche se il segno è apposto sul nominativo del candidato anziché sul contrassegno.

TITOLO V.

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO
ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ART. 18.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2°) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore alla metà più uno del numero dei votanti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio, sempreché risulti dal loro certificato elettorale che siano elettori nella Regione.

ART. 17.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o sul nominativo del candidato prescelto.

Ove il voto sia espresso in entrambi i modi, il voto stesso non è nullo.

TITOLO V.

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO
ELETTORALE CENTRALE

ART. 18.

Identico.

Il presidente dell'ufficio elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore al 40 per cento dei voti validi. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Identico.

Soppresso.

ART. 18-bis.

In caso di mancata elezione del senatore al primo scrutinio, nella seconda domenica successiva ha luogo una nuova votazione, alla quale concorrono soltanto i candidati della precedente votazione e risulta eletto chi

ART. 19.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

TITOLO VI.

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO
ELETTORALE REGIONALE

ART. 20.

L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il tribunale a termini dell'articolo 8, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

1°) effettua la somma dei voti validi attribuiti a tutti i candidati nei collegi in cui non è avvenuta la proclamazione;

2°) divide tale somma per il numero dei predetti collegi più uno e stabilisce il quoziente regionale;

3°) effettua la somma dei voti validi attribuiti a ciascun gruppo di candidati collegatisi e la divide per il quoziente regionale: il risultato della divisione, esclusa l'eventuale frazione decimale, rappresenta il numero dei seggi da attribuire al gruppo dei candidati.

Qualora rimangano dei seggi vacant essi sono attribuiti ai gruppi di candidati collegatisi per i quali la divisione avrà dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, al gruppo

ottiene il maggior numero dei voti validi. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

ART. 19.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari del verbale, insieme con i documenti annessi ed i verbali degli uffici elettorali delle sezioni nonché gli atti e documenti relativi, è inviato subito alla segreteria del Senato che ne rilascia ricevuta.

Identico.

TITOLO VI.

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO
ELETTORALE CENTRALE

ART. 20.

Soppresso.

che, nell'insieme dei collegi, ha avuto maggiori voti validi.

Se con il quoziente regionale, calcolato come sopra, il numero de seggi da attribuire ai vari gruppi supera quello dei seggi della Regione nei quali non è avvenuta la proclamazione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

4°) stabilisce la graduatoria dei candidati presentatisi nei collegi in cui non è avvenuta la proclamazione, in base ai voti validi loro attribuiti e nell'ambito di ciascun gruppo;

5°) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascun gruppo, candidati del gruppo stesso che, secondo la graduatoria di cui al numero precedente, hanno avuto il maggior numero di voti validi; dà notizia della proclamazione alla segreteria del Senato ed alle prefetture della Regione perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono attribuiti agli altri gruppi secondo l'ordine decrescente dei resti.

Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 18, il Presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età.

ART. 21.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 22.

Il posto di senatore che rimanga vacante per ineleggibilità preesistente alla elezione o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, viene attribuito al candidato che nel medesimo gruppo ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

ART. 21.

Soppresso.

ART. 22.

Soppresso.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA « VALLE D'AOSTA »

ART. 23.

L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1°) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di cento e non più di 200 elettori del collegio;

2°) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, non più tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

ART. 24.

Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale gennaio 1948 n.

ART. 26.

Qualora le elezioni della Camera dei deputati e del Senato siano indette per il medesimo giorno, si osservano le disposizioni seguenti.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA « VALLE D'AOSTA »

ART. 23.

L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli e dalle norme seguenti:

1°) *identico*.

2°) *identico*.

ART. 24.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24-bis.

La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Qualora le elezioni di primo scrutinio per il Senato e quelle per la Camera dei Deputati siano indette per il medesimo giorno, si osservano le disposizioni seguenti.

Il numero degli scrutatori previsto, per ogni sezione elettorale, dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è aumentato ad otto.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali: gli elettori che a tale ora si trovino ancora nella sala sono ammessi a votare.

Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a termini dell'articolo 51 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore dodici: decorsa quest'ora, nessuno può più votare.

Le operazioni di cui all'articolo 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all'elezione della Camera dei deputati. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; ove non siano compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

I verbali delle operazioni per le elezioni del Senato debbono essere compilati distintamente da quelli per le elezioni della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

Ove non sia possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i docu-

Ai cinque scrutatori previsti per ogni sezione elettorale dall'articolo del testo unico della legge per la elezione della Camera dei Deputati, si aggiungono altri tre scrutatori. La Commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente gli scrutatori destinati a integrare la normale costituzione dell'ufficio elettorale.

L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che sia stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio prima la scheda per l'elezione della Camera dei Deputati e dopo che avrà restituito la scheda stessa, ritira quella per l'elezione del Senato.

Identico.

Identico.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Identico.

Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; ove non siano compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

Identico.

Identico.

menti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 51 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

ART. 27.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione depositato presso il Comune apposita annotazione mediante stampigliatura a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per le elezioni della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

ART. 28.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 27.

Identico.

ART. 27-bis.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei deputati e di quella dei senatori, si può essere candidati in entrambe. Il candidato che sia proclamato eletto tanto per il Senato quanto per la Camera dei deputati deve optare per l'uno o per l'altra non più tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento. In mancanza, s'intende che abbia optato per il Senato.

ART. 27-ter.

Ove le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non siano contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

ART. 28.

Identico.

TABELLA A

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SENATORIALI ALLE REGIONI

REGIONI	POPOLAZIONE	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSEGNATI
Piemonte	3.485.000	17	85.000	17
Valle d'Aosta	92.000	—	—	1
Lombardia	6.298.000	31	98.000	31
Trentino-Alto Adige	689.000	3	89.000	* 6
Veneto	3.863.000	19	63.000	19
Venezia Giulia-Friuli	907.000	4	107.000	* 6
Liguria	1.506.000	7	106.000	** 8
Emilia-Romagna	3.488.000	17	88.000	17
Toscana	3.099.000	15	99.000	15
Umbria	780.000	3	180.000	* 6
Marche	1.352.000	6	152.000	** 7
Lazio	3.159.000	15	159.000	** 16
Abruzzi	1.277.000	6	77.000	6
Molise	410.000	2	10.000	2
Campania	4.175.000	20	175.000	** 21
Puglie	3.027.000	15	27.000	15
Basilicata	594.000	2	194.000	* 6 ^c
Calabria	2.006.000	10	6.000	10
Sicilia	4.356.000	21	156.000	** 22
Sardegna	1.196.000	5	196.000	** 6
	45.759.000			237

N. B. — Il riparto dei seggi è stato effettuato con riferimento alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1946; secondo i dati dell'Istituto centrale di Statistica (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1947, tavola 9, pag. 11). Si è tenuto conto anche delle variazioni di territorio in conseguenza del Trattato di pace.

Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni cui sono stati assegnati sei seggi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 57 della Costituzione e con due asterischi le Regioni cui è stato assegnato un seggio in più, perché i resti superano i 100.000 abitanti.

Per il Molise è stata applicata la IV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione Repubblicana.

TABELLA C.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**






<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
cm. 5	cm. 10
 <p>mm. 20</p>	<p>cognome e nome</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	
	

TABELLA D.

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA C

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

.....
(data dell'elezione)

.....
(Regione)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....

Timbro